



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

DELIBERAZIONE N° XI / 4180

Seduta del 30/12/2020

---

Presidente

**ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali

FABRIZIO SALA *Vice Presidente*  
STEFANO BOLOGNINI  
MARTINA CAMBIAGHI  
DAVIDE CARLO CAPARINI  
RAFFAELE CATTANEO  
RICCARDO DE CORATO  
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI  
PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA  
STEFANO BRUNO GALLI  
LARA MAGONI  
ALESSANDRO MATTINZOLI  
SILVIA PIANI  
FABIO ROLFI  
MASSIMO SERTORI  
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Stefano Bolognini di concerto con l'Assessore Giulio Gallera

Oggetto

ISTITUZIONE UNITA' D'OFFERTA DEL SISTEMA SOCIALE "RESIDENZA SOCIALE PER ANZIANI " - DEFINIZIONE REQUISITI MINIMI DI ESERCIZIO - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE GALLERA) - (RICHIESTA DI PARERE ALLA COMMISSIONE CONSILIARE)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

I Direttori Generali Giovanni Daverio Marco Trivelli

I Dirigenti Rosetta Gagliardo Davide Sironi

L'atto si compone di 22 pagine

di cui 13 pagine di allegati

parte integrante



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

**VISTA** la Legge 22 giugno 2016, n. 112 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”, e in particolare l’art. 3 che istituisce il Fondo per l’assistenza alle persone destinatarie di questa legge;

**VISTA** la legge 8 novembre 2000, n. 328: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, che all’art. 8 assegna alle Regioni il compito di definire i requisiti minimi di esercizio dei servizi e delle strutture;

**VISTE** le seguenti leggi regionali:

- lr n. 1 del 30 agosto 2008 “Legge Regionale statutaria”;
- lr n. 3 del 2 marzo 2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale” ed in particolare:
  - l’art. 4 “Unità di offerta sociali” che al comma 1 lett. g) prevede il compito di assistere le persone in condizioni di disagio psicosociale o di bisogno economico, con particolare riferimento alle persone disabili e anziane, soprattutto sole, favorendone la permanenza nel proprio ambiente di vita;
  - l’art. 11 “Competenze della Regione” che stabilisce che la Regione, previo parere della competente commissione consiliare definisce, i requisiti minimi per l’esercizio delle unità d’offerta sociali;
  - l’art. 13, “Competenze dei Comuni” che prevede che i Comuni programmano, progettano e realizzano la rete locale delle unità d’offerta sociali, nel rispetto degli indirizzi e conformemente agli obiettivi stabiliti dalla Regione;
- lr n. 23 del 11 agosto 2015 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33”;
- lr 25 maggio 2015, n.15 “Interventi a favore del lavoro di assistenza e cura svolto dagli Assistenti familiari”;

**RICHIAMATI** i seguenti atti di programmazione regionale:

- DCR 17 novembre 2010, n. 88 “Piano Socio Sanitario Regionale 2010-2014”, che, in merito al percorso di riqualificazione della rete degli interventi e servizi sociali prevede l’individuazione di nuove unità d’offerta volte alla prevenzione dei rischi prettamente sociali, al sostegno e/o all’accoglienza diurna semiresidenziale o residenziale, di singoli o famiglie in situazione di povertà o di disagio sociale;



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

- DGR 14 maggio 2013, n. 116 “Determinazioni in ordine all’istituzione del fondo regionale a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili: atto d’indirizzo” che prevede di tutelare il benessere di tutti i componenti della famiglia, agevolando e sostenendo armoniose relazioni familiari, pur in presenza di problematiche complesse derivanti da fragilità, individuando tra i destinatari prioritari degli interventi anche gli anziani fragili;
- la D.C.R. 10 luglio 2018, n. 64 “Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura” (PRS) – Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” nella parte in cui, al paragrafo “Programmazione e governo della rete dei servizi sociali”, prevede lo sviluppo della rete delle unità di offerta sociali al fine di:
  - adottare una lettura del bisogno più efficace, in un’ottica preventiva, e di personalizzazione degli interventi;
  - rafforzare gli interventi e i servizi per la famiglia;
- D.G.R. X/7631 del 28 dicembre 2017 “Approvazione del documento: “Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2018-2020” in cui Regione Lombardia stabilisce tra le priorità della programmazione locale, la necessità di un rafforzamento della presa in carico integrata, valorizzando la rete sociale esistente e coordinando gli interventi e le azioni attraverso un dialogo costante con gli attori che animano il welfare locale;
- D.G.R. XI/1803 2 luglio 2019 “Proposta di documento di economia e finanza regionale , D.G.R. XI/2342 del 30 ottobre 2019 “Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale – DEFR 2019, che all’area dedicata alla riorganizzazione territoriale dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali prevedono, tra gli obiettivi da raggiungere entro il 2020, la prosecuzione della revisione della rete di offerta sociale;

**RICHIAMATE** le seguenti deliberazioni approvate dalla Giunta regionale:

- D.G.R. VIII/7437 del 13 giugno 2008 “Determinazione in ordine all’individuazione delle unità di offerta sociali ai sensi dell’art. 4, comma 2 della l.r. 3/2008”;
- D.G.R. VIII/11497 del 17 marzo 2010 “Definizione dei requisiti minimi di esercizio dell’unità di offerta sociale - Alloggio protetto per anziani -”;
- D.G.R. X/3557 8 maggio 2015, “Presa d’atto della comunicazione dell’Assessore Cantù avente oggetto: programma di lavoro “Comunità sociale per anziani autosufficienti” che definisce un programma di lavoro



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

- volto a costituire una nuova unità d'offerta sociale residenziale con specifici requisiti per garantire l'appropriatezza degli interventi con riferimento all'utenza anziana che necessita di supporto esclusivamente di tipo sociale;
- D.G.R. X/5648 del 3 ottobre 2016, "Approvazione del Piano delle azioni regionali e delle Linee guida per l'istituzione degli sportelli per l'assistenza familiare e dei registri territoriali degli assistenti familiari in attuazione della l.r. n. 15/2015" che, tra l'altro, promuove percorsi formativi per assistenti familiari;
  - D.G.R. XI/2672 del 16/12/2019 "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio sociosanitario per l'esercizio 2020" con particolare riferimento a quanto determinato in merito alle attività di vigilanza delle ATS sulle unità d'offerta sociali;

#### **RICHIAMATI:**

- il DDG 15 febbraio 2010, n. 1254 "Prime indicazioni operative in ordine a esercizio e accreditamento" che ha fornito specifiche indicazioni e modalità per la presentazione della Comunicazione Preventiva di Esercizio (di seguito CPE) relativamente alle unità d'offerta inserite nel sistema dell'offerta sociale ai sensi della succitata D.G.R.VIII/7437 del 13 giugno 2008;
- la DGR N° X / 7776 Seduta del 17/01/2018 ISTITUZIONE UNITA' D'OFFERTA DEL SISTEMA SOCIALE "COMUNITA' ALLOGGIO SOCIALE ANZIANI (C.A.S.A.)" - DEFINIZIONE REQUISITI MINIMI DI ESERCIZIO - (A SEGUITO DI PARERE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE) con la quale si rinvia a successivo provvedimento, l'individuazione di una nuova unità d'offerta sociale residenziale a prevalente accoglienza alberghiera, con capacità ricettiva superiore a 20 posti, attraverso la revisione dell'unità d'offerta sociale denominata Casa Albergo (ex PSA 88/90, POA 1995);

**CONSIDERATO** che il sistema di offerta domiciliare, ambulatoriale, diurno e residenziale anche per gli anziani in Lombardia è declinato sulle seguenti unità di offerta sociali e sociosanitarie:

- Rete Sociale
- SAD Servizio Assistenza Domiciliare;
- CDA Centro Diurno Anziani;
- A.P.A. Appartamenti per Autonomia; le soluzioni o strutture per la vita indipendente;
- C.A.S.A. fino a 12 posti di capacità ricettiva;



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

- Rete Sociosanitaria
- ADI Assistenza Domiciliare Integrata;
- Cure intermedie;
- RSA Aperta;
- CDI Centro Diurno Integrato;
- Residenzialità assistita;
- RSA Residenza Assistenziale per Anziani;

**CONSIDERATO** che il normale sviluppo dell'esistenza comporta il passaggio dalla vita indipendente a quella assistita e che tale dinamica si sviluppa come percorso personale e sociale, coinvolgendo le relazioni della persona e la comunità;

**CONSIDERATA** la necessità, in coerenza con il quadro programmatico espresso da Regione Lombardia nell'ambito delle politiche di sostegno e presa in carico degli anziani e delle loro famiglie, di introdurre nell'ambito dell'attuale sistema di offerta, una specifica nuova unità di offerta che:

- si colloca nello spazio intermedio di protezione tra domicilio privato e residenzialità istituzionale, quale struttura di vita assistita con una caratterizzazione domestica, una organizzazione leggera ed elevata attenzione alla qualità relazionale del rapporto di cura, valorizzando la flessibilità, la territorialità e il sostegno alle famiglie;
- è declinata lungo una filiera che, per successivi livelli di intensità assistenziale, concorre a garantire il migliore livello di qualità di vita della persona lungo l'intero arco della vecchiaia, mettendo al centro la qualità dell'abitare, la promozione dell'interazione con l'ambiente esterno, l'arricchimento relazionale, la garanzia di monitoraggio e sicurezza, sempre nel pieno rispetto dei desideri della persona;
- concorre alla sostenibilità del sistema, sviluppandosi in un contesto residenziale protetto e quindi funzionale a intervenire sui fattori di rischio, prima che sulle sole situazioni di disabilità conclamata;

**DATO ATTO** pertanto che, con una capacità ricettiva da 24 posti, la nuova residenza:

- risponde ad una specifica funzione di prevenzione, anticipando le risposte ai bisogni e alle necessità degli anziani tendendo a intervenire prima che le condizioni divengano più compromesse e richiedano un maggior carico assistenziale a livello di sistema erogabile solo in una residenza sociosanitaria;



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

- si caratterizza come struttura di vita assistita che, accanto alla fondamentale funzione di monitoraggio stabile e strutturato delle condizioni cliniche della persona, anche sulla base di mirate piattaforme tecnologiche, concorre a garantire le migliori condizioni di ascolto/incontro/socializzazione, di offerta attiva di utilizzo del tempo libero, con impatto positivo sulla percezione del livello di sicurezza e benessere della persona all'interno della comunità e del territorio di riferimento;

**TENUTO CONTO** degli esiti emersi dal lavoro svolto in collaborazione con una rappresentanza delle ATS lombarde;

**RITENUTO** pertanto di approvare l'allegato A "Requisiti per l'esercizio dell'unità d'offerta sociale denominata Residenza Sociale Anziani", che riporta oltre alla definizione della tipologia d'offerta, e alle sue finalità, i requisiti strutturali, organizzativi e gestionali per la messa in esercizio della stessa;

**STABILITO** di prevedere che i gestori:

- interessati all'apertura e alla messa in esercizio di una nuova unità d'offerta, con le caratteristiche previste dai requisiti della Residenza Sociale Anziani devono presentare al Comune, e per conoscenza all'ATS territorialmente competente, la comunicazione preventiva di esercizio (CPE), ai sensi del succitato DDG 15 febbraio 2010, n. 1254 "Prime indicazioni operative in ordine a esercizio e accreditamento";
- delle unità d'offerta attualmente in esercizio e autorizzate sperimentalmente in possesso di tutti i requisiti di cui all'allegato A) della presente deliberazione e i gestori dei servizi esistenti che svolgendo attività sociali similari alla nuova unità d'offerta, ancorché esercitati come attività commerciale, devono presentare entro 12 mesi, dalla data di pubblicazione sul BURL della delibera di Giunta approvata successivamente al parere espresso dalla Commissione Consiliare competente, la comunicazione preventiva di esercizio (CPE) al Comune di ubicazione della struttura ai sensi del decreto 1254/2010 e per conoscenza all'ATS territorialmente competente come unità d'offerta sociale "Residenza Sociale Anziani";
- delle unità d'offerta attualmente in esercizio e autorizzate sperimentalmente e dei servizi esistenti che svolgono attività sociali similari alla nuova unità d'offerta, ancorché esercitati come attività commerciale, sono carenti di requisiti organizzativi di cui all'allegato A, devono presentare, entro due mesi, dalla data di pubblicazione sul BURL della delibera di Giunta



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

- approvata successivamente al parere espresso dalla Commissione Consiliare competente, la CPE al Comune di ubicazione della struttura (e per conoscenza all'ATS territorialmente competente) ai sensi del decreto 1254/2010, dichiarando i requisiti di cui sono carenti, impegnandosi all'adeguamento entro 12 mesi, dalla presentazione della CPE;
- delle unità d'offerta attualmente in esercizio e autorizzate sperimentalmente e dei servizi esistenti che svolgono attività sociali simili alla nuova unità d'offerta, ancorché esercitati come attività commerciale, sono carenti di requisiti strutturali di cui all'allegato A, devono presentare, entro due mesi, dalla data di pubblicazione sul BURL della delibera di Giunta approvata successivamente al parere espresso dalla Commissione Consiliare competente, la CPE al Comune di ubicazione della struttura (e per conoscenza all'ATS territorialmente competente) ai sensi del decreto 1254/2010, dichiarando i requisiti di cui sono carenti, impegnandosi all'adeguamento entro 24 mesi, dalla presentazione della CPE;

**DATO ATTO** che le ATS procederanno alla vigilanza sui requisiti secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 3/08 nonché dal DDG 1254/2010 "Prime indicazioni operative in ordine a esercizio e accreditamento";

**RITENUTO** di demandare a successivo provvedimento della Giunta Regionale la modifica della DGR VIII/ 7437/2008 "Determinazione in ordine all'individuazione delle unità d'offerta sociali ai sensi dell'art. 4 c. 2 della L.R. n. 3/2008" (allegato A) per l'inserimento nell'elenco che individua tra le unità d'offerta sociali, la nuova unità d'offerta denominata Residenza Sociale Anziani e il relativo riferimento normativo;

**PRESO ATTO** che i requisiti per l'esercizio dell'unità d'offerta sociale denominata "Residenza Sociale Anziani" di cui all'Allegato 1 del presente provvedimento, sono stati presentati alle OO.SS. maggiormente rappresentative in data 16/12/2020; ad ANCI Lombardia in data 17/12/2020; al Tavolo regionale del Terzo Settore in data 18/12/2020;

**DATO ATTO**, altresì, di trasmettere il presente provvedimento alla Commissione competente del Consiglio Regionale della Lombardia in attuazione dell'art. 11 c. 1, lett. g) della l.r. n. 3/2008;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

**RICHIAMATA** la l.r 20/08 e il provvedimento organizzativo della Giunta Regionale della XI legislatura;

**A voti unanimi**, espressi nelle forme di legge;

Per quanto in premessa esplicitato,

### **DELIBERA**

1. di approvare l'allegato A "Requisiti per l'esercizio dell'unità d'offerta sociale denominata Residenza Sociale Anziani", che riporta oltre alla definizione della tipologia d'offerta, e alle sue finalità, i requisiti strutturali, organizzativi e gestionali per la messa in esercizio della stessa;
2. di prevedere che i gestori:
  - interessati all'apertura e alla messa in esercizio di una nuova unità d'offerta, con le caratteristiche previste dai requisiti della Residenza Sociale Anziani devono presentare al Comune, e per conoscenza all'ATS territorialmente competente, la comunicazione preventiva di esercizio (CPE), ai sensi del succitato DDG 15 febbraio 2010, n. 1254 "Prime indicazioni operative in ordine a esercizio e accreditamento";
  - delle unità d'offerta attualmente in esercizio e autorizzate sperimentalmente in possesso di tutti i requisiti di cui all'allegato A) della presente deliberazione e i gestori dei servizi esistenti che svolgendo attività sociali simili alla nuova unità d'offerta, ancorché esercitati come attività commerciale, devono presentare entro 12 mesi, dalla data di pubblicazione sul BURL della delibera di Giunta approvata successivamente al parere espresso dalla Commissione Consiliare competente, la comunicazione preventiva di esercizio (CPE) al Comune di ubicazione della struttura ai sensi del decreto 1254/2010 e per conoscenza all'ATS territorialmente competente come unità d'offerta sociale "Residenza Sociale Anziani";
  - delle unità d'offerta attualmente in esercizio e autorizzate sperimentalmente e dei servizi esistenti che svolgono attività sociali simili alla nuova unità d'offerta, ancorché esercitati come attività commerciale, sono carenti di requisiti organizzativi di cui all'allegato A, devono presentare, entro due mesi, dalla data di pubblicazione sul BURL della delibera di Giunta approvata successivamente al parere





# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

- espresso dalla Commissione Consiliare competente, la CPE al Comune di ubicazione della struttura (e per conoscenza all'ATS territorialmente competente) ai sensi del decreto 1254/2010, dichiarando i requisiti di cui sono carenti, impegnandosi all'adeguamento entro 12 mesi, dalla presentazione della CPE;
- delle unità d'offerta attualmente in esercizio e autorizzate sperimentalmente e dei servizi esistenti che svolgono attività sociali similari alla nuova unità d'offerta, ancorché esercitati come attività commerciale, sono carenti di requisiti strutturali di cui all'allegato A, devono presentare, entro due mesi, dalla data di pubblicazione sul BURL della delibera di Giunta approvata successivamente al parere espresso dalla Commissione Consiliare competente, la CPE al Comune di ubicazione della struttura (e per conoscenza all'ATS territorialmente competente) ai sensi del decreto 1254/2010, dichiarando i requisiti di cui sono carenti, impegnandosi all'adeguamento entro 24 mesi, dalla presentazione della CPE;
3. di stabilire che le ATS procederanno alla vigilanza sui requisiti secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 3/08 nonché dal DDG 1254/2010 "Prime indicazioni operative in ordine a esercizio e accreditamento;
  4. di demandare a successivo provvedimento della Giunta Regionale la modifica della DGR VIII/7437/2008 "Determinazione in ordine all'individuazione delle unità d'offerta sociali ai sensi dell'art. 4 c. 2 della L.R. n. 3/2008" (allegato A) per l'inserimento nell'elenco che individua tra le unità d'offerta sociali, la nuova unità d'offerta denominata Residenza Sociale Anziani e il relativo riferimento normativo;
  5. di disporre l'invio del presente provvedimento alla competente commissione consiliare al fine di acquisire il parere previsto.

IL SEGRETARIO

ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge